



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 14/15/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CITTÀ DIGITALI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE IN AMBITO LOCALE “DÌLUCCA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 recante l’adozione del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Campania, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia e Comitato provinciale per le comunicazioni Trento*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Toscana 25 giugno 2002, n. 22, recante “*Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, in data 18 settembre 2014, ha accertato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario da parte del



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

servizio di media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale “DiLucca”, esercito dalla società Città digitali s.r.l., con sede legale in Capannori (LU), Via Tazio Nuvolari 53, c.a.p. 55061, ed ha contestato con atto del 19 settembre 2014, notificato in data 24 settembre 2014, la violazione dell’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive). Lo sfioramento orario è avvenuto con le seguenti modalità:

17 ottobre 2013:

fascia oraria 18:00-19:00 per la trasmissione di n. 18 spot pubblicitari di durata pari a 1068,8 secondi, per una percentuale del 29,7%;

18 ottobre 2013

fascia oraria 14:00-15:00 per la trasmissione di n. 23 spot pubblicitari di durata pari a 1138,8 secondi, per una percentuale del 31,6%;

fascia oraria 15:00-16:00 per la trasmissione di n. 16 spot pubblicitari di durata pari a 1038,6 secondi, per una percentuale del 28,8%;

fascia oraria 18:00-19:00 per la trasmissione di n. 14 spot pubblicitari di durata pari a 1024,4 secondi, per una percentuale del 28,5%;

19 ottobre 2013

fascia oraria 15:00-16:00 per la trasmissione di n. 15 spot pubblicitari di durata pari a 1205 secondi, per una percentuale del 33,5%.

### **2. Deduzioni della società**

In data 17 ottobre 2014, il Co.Re.Com. Toscana, aderendo alla richiesta di audizione dell’emittente, ha convocato il legale rappresentante della società *de qua* che ha esposto le proprie osservazioni riservandosi di farle pervenire in forma scritta.

La società Città digitali s.r.l. ha prodotto, in data 24 novembre 2014, una memoria difensiva con la quale ha rilevato che la contestazione trae origine dalla natura del palinsesto dell’emittente che, per scelta dell’editore, dedica ampi spazi agli eventi in diretta. Ciò avrebbe determinato l’inserimento di spazi pubblicitari come riempitivo dei tempi di attesa per i collegamenti in diretta: la violazione contestata sarebbe stata, quindi, causata da condotte involontarie e da eventi non programmabili.

Allo stesso tempo, la società Città digitali s.r.l. ha sostenuto di aver adottato utili iniziative per cessare la condotta oggetto di contestazione. In particolare, la parte ha dichiarato di aver predisposto un ordine di servizio in base al quale l’emittente deve anticipare non più di due segmenti pubblicitari, per una durata massima complessiva di tre minuti, in attesa dell’evento in diretta.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura pari al minimo edittale.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio, effettuato dal Co.re.Com. su delega dell'Autorità, la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, incombendo sull'esercente la responsabilità di conformare la propria condotta al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta il divieto di inserire, per ogni ora di programmazione, *spot* pubblicitari eccedenti la misura prevista (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive).

Di conseguenza, si ritiene di accogliere la proposta del Co.re.Com. Toscana nei confronti della società Città digitali s.r.l., con riferimento alla violazione riscontrata nel corso della programmazione televisiva diffusa nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2013, nelle fasce orarie riportate nell'atto di contestazione.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura del minimo edittale, moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, pari a tre, e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario/orario, deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società ha rilevato che la condotta oggetto di contestazione, occorsa nel periodo esaminato, costituisce un accadimento sporadico e che sono stati posti in essere comportamenti intesi a prevenire ulteriori violazioni.

### **C. Personalità dell'agente**

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Come si evince dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità, la predetta società non ha comunicato il proprio fatturato; tuttavia, le condizioni economiche dell'agente – in considerazione del possesso da parte della società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale – risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione moltiplicato per il numero di giornate di programmazione pari a tre, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Città digitali s.r.l., con sede legale in Capannori (LU), Via Tazio Nuvolari, n. 53, c.a.p. 55061, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale DiLucca, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 38, comma 9, del decreto 31 luglio 2005, n. 177 come integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, con delibera n. 14/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 14/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani